

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 62/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Riccardo Andriani **Presidente f.f.**; dal Prof. Domenico Apicella, dall'Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 25 giugno 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(199) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI SPEZZAFERRI (all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società SF Aversa Normanna Srl), Società SF AVERSA NORMANNA Srl - (nota n. 10650/986pf13-14/AM/GL/pp del 19.5.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 19.05.2015, il Procuratore federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: a) il Sig. Spezzaferri Giovanni, Amministratore Unico e legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società SF Aversa Normanna Srl, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del C.G.S., in relazione al punto 1, pagina 2, del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 luglio 2013 copia del verbale di assemblea con attribuzione delle cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014; b) la Società SF Aversa Normanna Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante.

Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire propria memoria difensiva;

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Spezzaferri Giovanni l'inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società SF Aversa Normanna Srl: l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

il difensore delle parti deferite, il quale nel richiamare il Com. Uff. n. 168/LND del 21.5.2013 fa osservare come al punto 1 della lett. A), sia sufficiente anche la semplice comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse e aggiunge, inoltre, che la comunicazione del verbale di assemblea con cui

vengono attribuite le cariche sociali è pervenuta a mezzo fax nei termini previsti ovvero il giorno 11.7.2013.

Motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – deve rilevare l'infondatezza del deferimento che, pertanto deve essere respinto, considerata la circostanza che da quanto risulta agli atti depositati, la comunicazione di conferma delle cariche sociali è pervenuta nei termini stabiliti dal Com. Uff. n. 168/LND del 21.5.2013. Pertanto non sussistono i presupposti per l'accoglimento del deferimento e va dichiarato il proscioglimento del Sig. Spezzaferri Giovanni e della Società SF Aversa Normanna Srl in quanto il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare proscioglie il Sig. Spezzaferri Giovanni e la Società SF Aversa Normanna Srl dagli addebiti contestati.

(198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO LO MONACO (Presidente della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl - (nota n. 10543/498 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il deferito Pietro Lo Monaco e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 13 luglio 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO DE LUCIA (all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, attualmente tesserato per la Società AC Monza Brianza 1912 Spa) - (nota n. 9555/1098 pf13-14 SP/gb del 27.4.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il deferito Alfonso De Lucia e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti dello stesso;

ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 13 luglio 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CARVELLI (all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società AC Montichiari Spa) - (nota n. 9073/188 pf14-15 AM/ma del 16.4.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che agli atti non vi è la prova della ricezione dell'atto di convocazione, stante la mancata comparizione del deferito, rinvia alla riunione del 13.7.2015 ore 15 al fine di permettere la verifica della regolarità della convocazione.

(202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIAN CASTELLAS ORTEGA (calciatore tesserato per la Società SSD Terracina Calcio 1925 Srl), GIOVANNI MARIA DEROSAS (dirigente accompagnatore ufficiale della Società ASD Olbia 1905), Società SSD TERRACINA CALCIO 1925 Srl e ASD OLBIA 1905 - (nota n. 10996/523 pf14-15 AA/ac del 26.5.2015).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Cristian Castellás Ortega, la Società ASD Olbia 1905 e la Procura Federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi; ritenuto che il Procuratore Federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS; rinvia alla riunione del 13 luglio 2015 ore 15 per i successivi adempimenti da parte della Procura Federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota n. 10528/326 pf14-15 AM/SP/ma del 15.5.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 15 maggio 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- 1) Il Signor Nicola Laurenza, Presidente all'epoca dei fatti della Società AC Varese 1910 Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e dell'art. 8 comma 15, del CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento della somma di €99.000,00 in favore del calciatore Lignani Matteo, così come disposto dal Collegio Arbitrale LNP Serie B nel Lodo rubricato al n. 57/14/B/Calc del 10/7/2014.
- 2) La Società AC Varese 1910 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al suo Presidente all'epoca dei fatti Signor Nicola Laurenza.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano memoria difensiva con la quale respingevano gli addebiti mossi. Essi, in particolare, eccepivano un vizio di notifica del lodo arbitrale che avrebbe inciso, a loro detta, sulla valutazione del mancato adempimento.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Nicola Laurenza l'inibizione per mesi 6 (sei), e l'ammenda di euro 6.000,00 (euro seimila/00); nei confronti della Società AC Varese 1910 Srl l'ammenda di euro 20.000,00 (euro ventimila/00).

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Dagli atti del procedimento è emerso che il calciatore Lignani (attualmente tesserato per la Società Perugia Calcio Srl), con lettera inviata alla Procura Federale in data 18/11/2014, denunciava il mancato adempimento da parte della Società AC Varese 1910 Srl del Lodo sopra detto con il quale il Collegio Arbitrale condannava la Società al pagamento, in favore del suddetto calciatore, della complessiva somma di € 99.000,00 a titolo di equo indennizzo ex art. 3.6 dell'Accordo Collettivo. La Società AC Varese 1910 Srl, non riconoscendo la validità del Lodo, proponeva reclamo presso la Corte di Appello di Milano avverso l'esecutorietà del Lodo medesimo, opponendosi altresì al pignoramento proposto dal calciatore Lignani nei confronti della Società per il recupero forzoso del credito. Il Presidente della Società AC Varese 1910 Srl, infine, dichiarava che la Società non intendeva ottemperare all'obbligo di pagamento imposto dal Lodo sino a che la decisione definitiva non fosse stata emessa.

Entrambi i deferiti, nel contestare gli addebiti loro mossi dalla Procura Federale, in particolare eccepiscono che la notifica presso il difensore non sarebbe idonea a far decorrere il termine di cui all'articolo 8 comma 15 del CGS.

Tale doglianza non può essere meritevole di accoglimento, in quanto l'articolo 8 comma 15 del CGS prevede un obbligo di pagamento entro il termine di 30 giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della Giustizia Sportiva o da Collegi Arbitrali competenti. Detto termine deve essere inteso con riferimento alla conoscenza del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale. Nel caso de quo, i deferiti nel ricevere la comunicazione del lodo presso il domicilio eletto, e nell'opporsi alla procedura pignoratoria intrapresa dal creditore procedente, erano pertanto pienamente consapevoli del contenuto del lodo, del loro dovere di eseguirlo, e quindi tenute all'integrale rispetto del provvedimento emesso dal Collegio Arbitrale.

Al contrario, a tutt'oggi i deferiti si rifiutano di adempiere al pagamento dell'importo dovuto, ben oltre il termine di 30 giorni previsto, e ciò è stato ribadito anche dal difensore dei deferiti in sede dibattimentale.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, risulta comprovato il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Nicola Laurenza ai sensi dell'articolo 1 bis comma 1, e dell'art. 8 comma 15 del CGS, risultando di conseguenza acclarata la responsabilità diretta della Società AC Varese 1910 Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Nicola Laurenza suo Presidente all'epoca dei fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Nicola Laurenza l'inibizione

per mesi 4 (quattro) e l'ammenda di euro 4.000,00 (euro quattromila/00); nei confronti della Società AC Varese 1910 Srl l'ammenda di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Riccardo Andriani

”

Pubblicato in Roma il 26 giugno 2015

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio